



Settore Servizi Educativi

Regolamento per la determinazione delle tariffe dei Servizi per l'infanzia, scolastici ed extrascolastici

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/3/2010, modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 33 del 27/5/2011, n. 70 del 30/8/2011, n. 38 del 7/5/2013, n. 94 del 18/12/2015, n. 8 del 2/2/2016

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Ambito di applicazione	pag. 3
Art. 3 – Definizioni	pag. 3
Art. 4 – ISEE ordinario e ISEE corrente	pag. 6
Art. 5 – Attribuzione delle tariffe	pag. 6
Art. 6 – Agevolazioni tariffarie per famiglie con due o più figli frequentanti	pag. 8
Art. 7 – Agevolazioni tariffarie per famiglie che versino in condizioni economiche/sociali disagiate	pag. 8
Art. 8 – Agevolazioni tariffarie per Servizi Estivi	pag. 8
Art. 9 – Agevolazioni tariffarie per famiglie affidatarie	pag. 8
Art. 10 – Adeguamento Tariffe	pag. 9
Art. 11 - Determinazione della tariffa	pag. 9
Art. 12 - Detrazione giornaliera	pag. 10
Art. 13 - Servizio di orario prolungato	pag. 10
Art. 14 – Servizio ad orario ridotto	pag. 10
Art. 15 - Determinazione della tariffa per i servizi integrativi Spazio Bambini e Centro per bambini e genitori	pag. 10
Art. 16 - Determinazione della tariffa nelle strutture private convenzionate (Nidi d’Infanzia nido e Spazio Bambini)	pag. 11
Art. 17 - Rinuncia al posto assegnato	pag. 11
Art. 18 – Determinazione della tariffa per la frequenza ai servizi estivi per gli utenti dei servizi nido e spazio bambini comunali	pag. 11
Art. 19 - Determinazione della tariffa per le scuole dell’infanzia comunali e statali	pag. 12
Art. 20 - Detrazione giornaliera	pag. 12
Art. 21- Servizio di orario prolungato	pag. 13
Art. 22 - Determinazione della tariffa nelle strutture private convenzionate (Scuola Infanzia)	pag. 13
Art. 23 - Rinuncia al posto assegnato/servizio di ristorazione	pag. 13
Art. 24 – Determinazione della tariffa per la frequenza ai Servizi estivi per utenti frequentanti le Scuole dell’Infanzia comunali e statali	pag. 14
Art. 25 - Determinazione della tariffa per il servizio di ristorazione	pag. 14
Art. 26 - Determinazione della tariffa	pag. 14
Art. 27- Revisione delle tariffe	pag. 15
Art. 28 – Controlli	pag. 15
Art. 29 – Disposizioni finali	pag. 17

TITOLO I – PRINCIPI E DEFINIZIONE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione delle tariffe degli utenti oltre che l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), determinato ai sensi della normativa in vigore, quale criterio per la valutazione della situazione economica degli utenti che richiedono prestazioni sociali agevolate, ovvero per quegli utenti che frequentano Servizi per l'Infanzia, Servizi scolastici ed extrascolastici erogati dall'Amministrazione Comunale o da soggetti privati accreditati o convenzionati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a:

- a) servizi per l'infanzia, quali: Nidi d'infanzia, Spazi bambino, Piccolo Gruppo Educativo, Educatrice Domiciliare, Centri per bambini e genitori, Scuole dell'infanzia comunali, Scuole dell'infanzia statali, Centri gioco pomeridiani, Servizi Sperimentali 0/6, Strutture private convenzionate;
- b) servizi scolastici, quali: ristorazione scuole del primo ciclo dell'istruzione, vigilanza in mensa e post-mensa;
- c) servizi extrascolastici, quali: servizi estivi di Nido d'Infanzia e Spazi bambino 0/3 e di Scuola d'Infanzia comunale e statale 3/6 e servizi estivi per la fascia di età 6/14 anni; oltre che per la frequenza dei suddetti servizi alle prestazioni sociali agevolate, in particolare alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni di cui alla vigente normativa sull'ISEE.

2. La Giunta Comunale, con propri atti, individua:

- a) le tariffe dei servizi oggetto del presente Regolamento;
- b) le fasce di reddito;
- c) le modalità e i singoli servizi oggetto di prestazioni sociali agevolate;
- d) i criteri per ottenere i benefici;
- e) i livelli e soglie ISEE di accesso, con eventuale graduazione di compartecipazione al costo per l'utenza, salvo i casi in cui una norma sovraordinata non ne specifichi l'entità.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini degli effetti delle disposizioni di cui al presente Regolamento, s'intende per:

a) Attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente): Indicatore introdotto e regolato dalla normativa in vigore, che viene assunto come riferimento per individuare le modalità di agevolazione per le famiglie.

b) Centro per bambini e genitori: I Centri per bambini e genitori sono servizi integrativi al Nido d'infanzia e sono rivolti a tutte le famiglie con bambini entro i 3 anni di età. I Centri per bambini e

genitori sono aperti dalle 15/15,30 alle 18,30. La frequenza del bambino è prevista con la presenza di un adulto accompagnatore.

c) Centri estivi: i Centri estivi sono servizi funzionanti durante il periodo estivo, in città o nelle immediate vicinanze. Si rivolgono a bambini e ragazzi di età tra i 6 e i 14 anni cui propongono diverse attività ludico-educative. Gestiti da privati, generalmente associazioni o cooperative, sono organizzati in turni differenziati, di 1 o 2 settimane, con orari diversi che possono prevedere l'accoglienza dei ragazzi per tutta o anche solo parte della giornata. Non prevedono il pernottamento e quindi sono considerati servizi non residenziali.

d) Derrata alimentare: Materia prima, ingredienti e prodotti ortofrutticoli utilizzati per l'erogazione del pasto.

e) DSU: Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013.

f) Costo della derrata alimentare: quota corrispondente alla detrazione giornaliera applicata per i giorni di assenza dal servizio

g) Costo del pasto giornaliero: Tariffa determinata sulla base del corrispettivo riconosciuto nel capitolato alla Ditta che ha in appalto il servizio di ristorazione.

h) Curva matematica: formula matematica (algoritmo) che determina il valore dell'agevolazione tariffaria

i) ISEE minimo: è il valore ISEE che determina la soglia al di sotto della quale non ha effetto la curva matematica

l) ISEE massimo: è il valore ISEE che determina la soglia oltre la quale si applica la tariffa massima

m) ISEE massimooa: è il valore dell'ISEE nel punto intermedio della curva matematica che definisce l'agevolazione ISEE per centri estivi e soggiorni

n) Massimaa: è il valore della tariffa o della “ % ” di costo del servizio a carico della famiglia che corrisponde al valore ISEE nel punto intermedio della curva matematica

o) Nidi d'infanzia comunali: Il Nido d'infanzia è un servizio rivolto alle famiglie per bambini in età compresa tra i 4 ed i 36 mesi. Fra i nidi d'infanzia comunali, sono da intendersi le strutture gestite direttamente da personale comunale e strutture gestite da ParmaInfanzia SpA, che è la Società partecipata dal Comune di Parma, in quanto entrambe le gestioni hanno la stessa tipologia organizzativa.

p) Piano tariffario annuale: Il piano tariffario annuale è approvato dalla Giunta Comunale e comprende le tariffe applicate ai servizi erogati. La delibera di approvazione del Piano tariffario annuale è allegata, ai sensi del T.U. n. 267/2000 al bilancio di previsione.

q) Quota %: è il valore che determina la parte del costo del servizio (tariffa) a carico della famiglia

r) Scuole dell'Infanzia comunali: la Scuola dell'Infanzia comunale è un servizio rivolto alle famiglie con bambini in età compresa tra i 3 ed i 6 anni. Fra le Scuole dell'Infanzia Comunali sono da intendersi le strutture gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale e strutture gestite da Società partecipate dal Comune di Parma, in quanto entrambe le gestioni hanno la stessa tipologia organizzativa.

s) Scuole dell'infanzia statali: Le scuole dell'infanzia statali sono strutture gestite da personale dello Stato. Il Comune per queste strutture interviene con l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica.

t) Scuole del primo ciclo dell'istruzione: Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione e formazione. La scuola primaria ha la durata di cinque anni. La scuola secondaria di primo grado ha la durata di tre anni.

u) Servizio ad orario normale: Orario di funzionamento delle strutture di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia dalle ore 7,30/8,00 alle ore 16,00

v) Servizio a orario prolungato: Orario di funzionamento delle strutture di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia dalle ore 7,30/8,00 alle ore 18,00/18,30

- w) Servizio ad orario ridotto:** Orario di funzionamento delle strutture di nido d'infanzia e scuola dell'infanzia dalle ore 7,30/8,00 alle ore 13,30/14,00
- x) Servizio di Ristorazione scolastica:** L'organizzazione del servizio di ristorazione scolastica rientra fra gli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative ai sensi della Legge Regionale n. 26 del 8/10/2001 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita". Il servizio è gestito mediante l'affidamento, disciplinato da appositi contratti, a soggetti esterni
- y) Servizi estivi:** Servizio estivo organizzato dal Comune nei mesi di luglio e agosto per i bambini in età 0/6 anni.
- z) Servizi estivi accreditati:** L'accreditamento è uno degli strumenti individuati dall'Amministrazione Comunale per l'erogazione e l'esercizio di servizi estivi. I servizi estivi accreditati vengono forniti esclusivamente da soggetti cui viene riconosciuto da parte del Comune il possesso di requisiti e condizioni predefiniti, a garanzia del livello di qualità potenziale delle prestazioni che gli stessi possono offrire. I soggetti accreditati tramite apposita procedura di validazione, vengono iscritti in apposito Albo dei fornitori tenuto dal Comune che provvede altresì al controllo periodico sull'attività gestionale del fornitore accreditato per verificare che essa si svolga nel rispetto dei requisiti riconosciuti in fase di accreditamento. I fornitori accreditati sono responsabili dell'organizzazione e gestione dei propri servizi.
- aa) Servizi estivi non accreditati:** Servizi gestiti dall'Amministrazione Comunale, attraverso modalità diverse dall'accreditamento quali, ad es.: la gestione diretta oppure l'affidamento, disciplinato da appositi contratti, a soggetti esterni
- ab) Servizi extrascolastici:** Servizi, organizzati attraverso diverse modalità gestionali, rivolti a bambini e ragazzi di età corrispondente alla scuola del primo ciclo di istruzione (6-14 anni), ma erogati fuori e oltre l'attività scolastica propriamente detta (es. servizi estivi).
- ac) Servizi integrativi:** Servizi con diverse modalità organizzative rispetto ai servizi standard di nido e scuole dell'infanzia (es. spazio bambini e centro per bambini e genitori).
- ad) Servizi per l'infanzia:** Terminologia che individua i servizi rivolti alla fascia di età 0/6 anni
- ae) Servizi per la prima infanzia:** Terminologia che individua i servizi rivolti alla fascia di età 0/3 anni;
- af) Servizi scolastici:** Terminologia che individua i servizi rivolti alla fascia di età 6/14 anni;
- ag) Servizi Sperimentali 0/6:** previsti dalla normativa regionale (L.R. 1/2000 modificata nella L.R. 6/2012, Direttiva n.85/2012), coniugano tradizione e sperimentazione didattica, partendo dal contesto pedagogico di riferimento. In questi servizi si propone un'esperienza educativa di convivenza e socializzazione in un unico gruppo sezione di bambini appartenenti ad una fascia d'età diversificata (da 18 mesi a 5 anni), all'interno di cinque plessi di Nido d'Infanzia a gestione comunale.
- ah) Servizi di vigilanza in mensa e post-mensa:** A complemento del servizio di ristorazione scolastica e ispirandosi agli stessi obiettivi di facilitazione dell'accesso e frequenza alle attività scolastiche, l'Amministrazione Comunale organizza nelle scuole del primo ciclo servizi di vigilanza in mensa e post mensa riferiti alle sole giornate dove non sono previsti rientri obbligatori a lezione. Consistono nell'accoglienza e vigilanza per tutto l'anno scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado durante il periodo di mensa e ricreazione pomeridiana post mensa. Il servizio di vigilanza viene eseguito a favore degli alunni che ne facciano richiesta.
- ai) Soggiorni vacanza:** Servizi funzionanti durante il periodo estivo in località diverse dall'abitualità residenza dei ragazzi che vi accedono. Si rivolgono a bambini e ragazzi di età tra i 6 e i 14 anni cui propongono diverse attività ludico-educative. Gestiti da privati, generalmente associazioni o cooperative, sono organizzati in turni differenziati, di 1 o 2 settimane, e prevedono il soggiorno con pernottamento dei ragazzi accolti nelle strutture. Sono quindi considerati servizi residenziali. età dai 12 ai 36 mesi e funziona, in orario antimeridiano, per un massimo di 5 ore. Nel periodo di permanenza non è previsto il pasto.

al) Spazi bambino: Servizio a breve permanenza, che offre accoglienza giornaliera ai bambini in età dai 12 ai 36 mesi e funziona, in orario antimeridiano, per un massimo di 5 ore. Nel periodo di permanenza non è previsto il pasto.

am) Strutture private convenzionate: Servizi di Nido d'Infanzia, Micronido, Educatrice Domiciliare, Piccolo Gruppo Educativo, Spazi Bambino e Scuola d'Infanzia di cui sono titolari e gestori i soggetti privati che stipulano apposite scritture private attraverso le quali l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di assegnare posti secondo la graduatoria comunale a coloro che ne abbiano fatto richiesta.

an) Tariffa/quota % minima: è il valore inferiore della tariffa o della “%” che viene posto a carico della famiglia, anche a prescindere dall'ISEE minimo.

ao) Tariffa/quota % massima: è il valore massimo della tariffa o della “%” che viene posto a carico della famiglia con il superamento della soglia massima dell'ISEE valida per l'agevolazione o per la scelta della famiglia di non presentare l'attestazione ISEE.

TITOLO II – DISPOSIZIONI PER ATTRIBUZIONE DELLE TARIFFE, RIDUZIONI E/O AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 4 – ISEE ordinario e ISEE corrente

1. Secondo la normativa in vigore, l'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma lettera m) della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

2. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta limitatamente alle seguenti:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario.

I servizi per l'infanzia, oggetto del presente Regolamento, di cui all'art. 1 lettere a), b), c), rientrano nelle prestazioni sociali agevolate, in particolare, nelle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

In presenza di un ISEE in corso di validità, lo stesso può essere sostituito da analogo indicatore, definito “ISEE corrente”, e calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore e al contempo si siano verificate le condizioni di cui alla vigente normativa ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013.

L' “ISEE corrente” ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni. Decorso tale periodo, l'utente potrà ripresentare una nuova attestazione “Isee corrente” necessaria o per la conferma della tariffa agevolata già assegnata o per il calcolo di una nuova tariffa agevolata. Diversamente, verrà riapplicata la retta precedente sulla base della vecchia attestazione ISEE che deve essere in corso di validità. In difetto, si applicherà la retta massima.

Art. 5 – Attribuzione delle tariffe

1. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, solo gli utenti che abbiano la residenza nel Comune di Parma e che intendano ottenere le riduzioni e/o le agevolazioni tariffarie - conformemente alle disposizioni regolamentari vigenti e alle Deliberazioni di Giunta Comunale che definiscono il piano tariffario annuale - dovranno presentare, presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, o per via telematica, apposita domanda corredata da attestazione ISEE, (indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, comprovante la condizione economica del nucleo familiare, come disciplinata dalla vigente normativa in materia.

2. La domanda di cui al comma precedente dovrà essere consegnata entro il mese di settembre dell'anno in corso. Diversamente verrà applicata, d'ufficio, la tariffa massima (farà fede il timbro di protocollo in arrivo per via telematica e/o apposto dagli uffici competenti), per il periodo decorrente dall'inizio dell'anno scolastico fino alla presentazione della domanda di riduzione e/o agevolazione. In tal caso, la riduzione e/o l'agevolazione tariffaria sarà applicata dall'inizio del mese in cui è stata presentata la domanda presso i competenti uffici dell'Amministrazione Comunale o per via telematica (farà fede il timbro di protocollo in arrivo per via telematica e/o apposto dagli uffici competenti).

Qualora tuttavia, anche successivamente al termine del 30 Settembre e fino al 31 Dicembre venga presentata domanda di riduzione e/o agevolazione tariffaria, corredata dalla attestazione ISEE in corso di validità comprovante la condizione economica familiare legittimante benefici tariffari, l'amministrazione comunale applicherà la riduzione e/o agevolazione dall'inizio dell'anno scolastico in corso, ancorché abbia applicato nel frattempo la tariffa massima, effettuando successivamente i relativi rimborsi o conguagli fatta salva l'applicazione di una sanzione equivalente ad un mensilità della retta ricalcolata.

La presentazione oltre i termini di richiesta di retta agevolata che fa seguito a rigetto di attestazione ISEE per non conformità non determina la retroattività dell'agevolazione.

In sede di prima applicazione la disposizione di cui sopra si applica per tutte le domande di riduzione e/o agevolazione tariffaria presentate dal 1/10 al 31/12/2015, a tal fine farà fede il timbro di protocollo in arrivo per via telematica e/o apposto dagli uffici competenti. Solo per il periodo settembre-dicembre 2015 si fa salvo il trattamento di maggior favore per l'utente mantenendo l'applicazione del precedente regolamento nel caso in cui l'applicazione del nuovo comporti un peggioramento della situazione debitoria”;

3. In base al D.P.C.M. 159 del 5 dicembre 2013, la DSU ha validità dal momento della presentazione presso l'INPS fino al 15 gennaio dell'anno successivo.

Decorso tale termine, la determinazione della tariffa agevolata avrà validità per le prestazioni di cui all'art. 2, fino al termine dei servizi resi.

4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere la presentazione di un'attestazione ISEE aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.

5. E' lasciata facoltà agli utenti presentare presso l'Amministrazione Comunale, entro il periodo di validità della DSU, una nuova attestazione Isee (ordinaria o corrente) qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai sensi della normativa vigente.

6. Gli utenti residenti al di fuori del Comune di Parma dovranno corrispondere la tariffa massima. Nel caso in cui la residenza dell'utente subisca variazioni durante l'anno scolastico - dal Comune di Parma ad altro Comune - verrà applicata la tariffa massima con decorrenza dal mese successivo all'avvenuto cambio di residenza (farà fede la data di cancellazione dall'anagrafe del Comune di Parma).

Art. 6 – Agevolazioni tariffarie per famiglie con due o più figli frequentanti

1. Sono previste agevolazioni tariffarie a favore degli utenti frequentanti i Servizi per l'Infanzia, Servizi scolastici ed extrascolastici di cui agli articoli 1 e 2 del presente Regolamento, con eccezione delle tipologie di cui alle lettere b), c), z), aa), ab), ah), al) di cui all'articolo 3 del presente Regolamento. Nel caso in cui, l'utente intenda richiedere le agevolazioni di cui al presente comma, l'utente dovrà fare riferimento al precedente articolo 5 del presente Regolamento.
2. Le misure relative alle agevolazioni di cui al presente articolo sono definite con atto di Giunta Comunale.

Art. 7 – Agevolazioni tariffarie per famiglie che versino in condizioni economiche/sociali disagiate

1. Sono previste agevolazione tariffarie a favore degli utenti frequentanti i Servizi per l'infanzia, scolastici ed extrascolastici di cui al presente Regolamento, in virtù delle Linee di Indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2012); Direttiva Regionale Emilia Romagna n. 1904/2011.
2. Tariffe agevolate nei Servizi per l'infanzia e scolastici: per i nuclei che nell'anno scolastico di riferimento versino in condizioni economiche/sociali disagiate, potrà essere concessa la frequenza gratuita ai servizi di Nido d'Infanzia, Servizi sperimentali 0/6, Spazio Bambini, Scuole dell'Infanzia comunali e statali, Ristorazione scolastica, Servizio Estivo di Nido d'Infanzia 0/3 e Spazi Bambino, Servizio Estivo di Scuola d'infanzia comunale e statale 3/6, con esonero dal pagamento della quota fissa, a seguito di relazione/richiesta dei Servizi Sociali comunali. L'esonero e/o le agevolazioni tariffarie verranno concesse secondo le direttive definite con atto di Giunta Comunale di definizione del Piano Tariffario.

Art. 8 – Agevolazioni tariffarie per Servizi Estivi

1. I bandi annuali relativi ai Servizi Estivi di cui all'art. 3, comma 1 lettera c) del presente Regolamento, disciplineranno le specifiche modalità di concessione di agevolazioni economiche a favore degli utenti frequentanti detti servizi.

Art. 9 – Agevolazioni tariffarie per famiglie affidatarie

1. Sono previste agevolazione tariffarie a favore degli utenti frequentanti i Servizi per l'infanzia, scolastici ed extrascolastici di cui al presente Regolamento, per i nuclei che nell'anno scolastico di riferimento siano affidatari di minori in carico ai Servizi Sociali comunali, in particolare nei seguenti casi:
 - a) frequenza a Servizi per l'infanzia 0/6;
 - b) buoni libro;
 - c) frequenza al servizio di Ristorazione scolastica per le Scuole dell'Infanzia statali e Scuole del Primo Ciclo dell'Istruzione;
 - d) trasporto scolastico,
 - e) borse di studio;
 - f) soggiorni vacanza;

g) Servizi Estivi 0/6 e Centri Estivi 6/14;

2. Le agevolazioni saranno concesse per tutto il periodo di affidamento a seguito di apposita relazione/riciesta contenente progetto individualizzato dell'Assistente Sociale referente e che dovr  pervenire al Settore educativo, prima dell'emissione delle relative fatture oggetto dell'esonero e/o dell'agevolazione.

Art. 10 – Adeguamento Tariffe

1. L'Amministrazione Comunale pu  modificare, annualmente, le tariffe con apposito atto di Giunta Comunale, in conformit  ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

CAPITOLO II – PARTE SPECIALE

TITOLO III – NIDI D'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 11 - Determinazione della tariffa

1. Per i Nidi d'Infanzia comunali, nel caso in cui vengano richieste riduzioni e/o agevolazioni tariffarie cos  come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, il sistema di calcolo della tariffa   fondato su importi personalizzati; fatta salva la fascia da 0 euro all'ISEE minimo, per la quale   prevista la corresponsione di una quota fissa pari al 10% della tariffa massima e fermo restando tutte le restanti modalit  applicative relative a detrazioni di cui ai successivi commi. La tariffa mensile viene definita in proporzione diretta all'attestazione Isee.

2. L'utente sar  tenuto a corrispondere, mensilmente, la tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (ISEE\ posseduto - ISEE\ minimo) / (ISEE\ massimo - ISEE\ minimo)$. La tariffa determinata con la curva matematica, sar  arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

3. La determinazione della tariffa relativa al primo mese di inizio del servizio, anche con riferimento alla modalit  di inserimento del bambino/a (utente) nei Servizi per la prima infanzia di cui al presente Titolo,   effettuata nel seguente modo:

a) Utenti gi  iscritti nell'anno precedente, nel caso in cui la data di apertura del servizio stabilita dall'Amministrazione Comunale, avvenga dopo l'inizio del mese:

1. dal giorno 1^o al giorno 7 pagamento del 100%
2. dal giorno 8 al giorno 15 riduzione del 25%
3. dal giorno 16 al giorno 23 riduzione del 50%
4. dal giorno 24 al giorno 30/31 riduzione del 75%

b) Nuovi iscritti, dal primo giorno di inserimento:

1. dal giorno 1^o al giorno 7 pagamento del 100%
2. dal giorno 8 al giorno 15 riduzione del 25%
3. dal giorno 16 al giorno 23 riduzione del 50%
4. dal giorno 24 al giorno 30/31 riduzione del 75%

Art. 12 - Detrazione giornaliera

1. In caso di assenza dal Servizio di Nido d'infanzia è applicata una detrazione giornaliera pari al costo della derrata alimentare, definito nel piano tariffario annuale.
2. Qualora l'assenza si verifichi all'inizio del primo mese, la detrazione giornaliera decorre:
 - dalla data di apertura dell'anno scolastico per gli utenti già iscritti nell'anno precedente;
 - dalla data di inserimento stabilita dalle insegnanti per gli utenti nuovi iscritti.
3. La detrazione giornaliera è applicata anche nei seguenti casi:
 - a) interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi
 - b) interruzione parziale del servizio in concomitanza con attività sindacali del personale o scioperi di durata inferiore all'intera giornata che comportino la mancata somministrazione del pasto
 - c) interruzione del servizio per le vacanze natalizie e pasquali. La detrazione giornaliera verrà applicata limitatamente ai giorni feriali
4. In caso di festività infrasettimanali non è dovuta alcuna detrazione

Art. 13 - Servizio di orario prolungato

1. La tariffa mensile, pari ad una quota fissa, per la frequenza all'orario prolungato (dalle ore 16,00 alle ore 18,00) è applicata nel modo seguente:
 - a) Utenti già iscritti nell'anno precedente: il pagamento della quota relativa all'orario prolungato, ha decorrenza dalla data di apertura del servizio, anche se il servizio non è utilizzato dall'utente
 - b) Nuovi iscritti: il pagamento della quota relativa all'orario prolungato, ha decorrenza dal mese successivo alla data di inserimento, anche se il servizio non è utilizzato dall'utente
 - c) In caso di assegnazione dell'orario prolungato nel corso dell'anno scolastico, la quota relativa decorre dall'inizio del mese in cui è stato attribuito
2. In caso di rinuncia all'orario prolungato la tariffa cessa dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia scritta inviata, secondo le modalità comunicate al momento dell'ammissione al servizio.

Art. 14 – Servizio ad orario ridotto

1. Per gli utenti che frequentano il servizio ad orario ridotto (dalle ore 7,30 alle ore 14,00) è applicata una riduzione in percentuale, stabilita nei piani tariffari annuali, rispetto alla tariffa prevista per i Nidi ad orario normale.

Art. 15 - Determinazione della tariffa per i servizi integrativi Spazio Bambini e Centro per bambini e genitori

1. Spazio Bambini. Per gli Spazio Bambini comunali, nel caso in cui vengano richieste riduzioni e/o agevolazioni, il sistema di calcolo della tariffa è fondato su importi personalizzati; fatta salva la fascia da 0 euro all'Isee minimo, per la quale è prevista la corresponsione di una quota fissa pari al

10% della tariffa massima del Nido d'infanzia, la tariffa mensile viene definita in proporzione diretta all'attestazione Isee del nucleo familiare.

2. L'utente sarà tenuto a corrispondere, mensilmente, la tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (Isee\ posseduto - Isee\ minimo) / (Isee\ massimo - Isee\ minimo)$.

La tariffa determinata dalla curva matematica sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

3. Non sono previste detrazioni per assenza.

3. Centro per bambini e genitori. La retta di frequenza, che sarà versata direttamente dagli utenti al gestore, è pari ad una quota fissa, definita nel piano tariffario annuale, proporzionata al numero dei giorni di frequenza. Non sono previste detrazioni per assenza.

Art. 16 - Determinazione della tariffa nelle strutture private convenzionate (Nidi d'Infanzia nido e Spazio Bambini)

1. Per la determinazione della retta nelle strutture private convenzionate, l'utente che richiede una riduzione e/o agevolazione dovrà presentare apposita domanda corredata da attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), così come disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. L'utente sarà tenuto a corrispondere, mensilmente, la tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (Isee\ posseduto - Isee\ minimo) / (Isee\ massimo - Isee\ minimo)$, a partire dalla soglia ISEE definita nel piano tariffario annuale. La tariffa così determinata, sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

Art. 17 - Rinuncia al posto assegnato

1. In caso di rinuncia al posto assegnato, il pagamento della tariffa cessa dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia. In assenza di comunicazione scritta inviata, secondo le modalità comunicate al momento dell'ammissione al servizio, verrà emessa regolare fattura.

2. In caso di rinuncia al servizio nei mesi di maggio e giugno, anche se effettuata entro il 30 aprile, dovrà essere comunque corrisposta la metà della retta assegnata relativa ai mesi di maggio e giugno, tenuto conto delle spese di gestione già attivate e dell'impossibilità di procedere con sostituzioni.

Art. 18 – Determinazione della tariffa per la frequenza ai servizi estivi per gli utenti dei servizi nido e spazio bambini comunali

1. La tariffa a carico dell'utente è pari all'intero costo del servizio praticato dal Gestore all'Amministrazione Comunale.

2. E' possibile chiedere riduzioni e/o agevolazioni tariffarie presentando apposita domanda corredata da attestazione ISEE, così come disposto dall'art. 5 del presente Regolamento. Il sistema di calcolo della tariffa è fondato su importi personalizzati definiti in proporzione diretta al valore

ISEE del nucleo familiare. Le famiglie che rientrano nella fascia da 0 euro all'ISEE minimo, devono corrispondere una quota fissa determinata in percentuale sul costo del servizio.

3. L'utente è tenuto a corrispondere una tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (ISEE\ posseduto - ISEE\ minimo) / (ISEE\ massimo - ISEE\ minimo)$. La tariffa determinata con la curva matematica, sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

TITOLO IV - SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 19 - Determinazione della tariffa per le scuole dell'infanzia comunali e statali

1. Per le Scuole dell'infanzia comunali e statali, nel caso in cui vengano richieste riduzioni e/o agevolazioni tariffarie così come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento, il sistema di calcolo della tariffa è fondato su importi personalizzati; fatta salva la fascia da 0 euro all'ISEE minimo per la quale è prevista la corresponsione di una quota fissa pari al 10% della tariffa massima del nido d'infanzia, e fermo restando tutte le restanti modalità applicative relative a detrazioni per assenza, riduzioni primo mese, ecc., la tariffa mensile viene definita in proporzione diretta al valore ISEE del nucleo familiare.

2. L'utente sarà tenuto a corrispondere, mensilmente, la tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (ISEE\ posseduto - ISEE\ minimo) / (ISEE\ massimo - ISEE\ minimo)$. La tariffa così determinata, sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

3. La determinazione della retta relativa al primo mese in cui si verifica l'inizio del servizio o l'inserimento al servizio di scuola dell'infanzia è effettuata nel modo seguente:

a) Utenti già iscritti nell'anno precedente, nel caso in cui la data di apertura del servizio stabilita dall'Amministrazione Comunale, avvenga dopo l'inizio del mese:

1. dal giorno 1° al giorno 7 pagamento del 100%
2. dal giorno 8 al giorno 15 riduzione del 25%
3. dal giorno 16 al giorno 23 riduzione del 50%
4. dal giorno 24 al giorno 30/31 riduzione del 75%

b) Nuovi iscritti, dal primo giorno di inserimento:

1. dal giorno 1° al giorno 7 pagamento del 100%
2. dal giorno 8 al giorno 15 riduzione del 25%
3. dal giorno 16 al giorno 23 riduzione del 50%
4. dal giorno 24 al giorno 30/31 riduzione del 75%

Art. 20 - Detrazione giornaliera

1. In caso di assenza dal servizio Scuole dell'infanzia (comunali e statali), verrà applicata una detrazione giornaliera pari al costo della derrata alimentare definito nel piano tariffario annuale.

2. Qualora l'assenza si verifichi all'inizio del primo mese, la detrazione giornaliera decorre dalla data di apertura dell'anno scolastico per gli utenti iscritti anche nell'anno precedente e dalla data di inserimento stabilita dalle insegnanti per gli utenti nuovi iscritti.

3. La detrazione giornaliera è applicata anche nei seguenti casi:

- a) interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore, compresi gli scioperi
- b) interruzione parziale del servizio in concomitanza con attività sindacali del personale o scioperi di durata inferiore all'intera giornata che comportino la mancata somministrazione del pasto;
- c) interruzione del servizio per le vacanze natalizie e pasquali. La detrazione giornaliera verrà applicata limitatamente ai giorni feriali.

4. In caso di festività infrasettimanali non è dovuta alcuna detrazione

Art. 21- Servizio di orario prolungato

1. Per la frequenza all'orario prolungato (dalle ore 16,00 alle ore 18,30), la tariffa mensile, pari ad una quota fissa, è applicata nel modo seguente:

- a) Utenti già iscritti nell'anno precedente: il pagamento della quota relativa all'orario prolungato, ha decorrenza dalla data di apertura del servizio, anche se il servizio non è utilizzato dall'utente;
- b) Nuovi iscritti: il pagamento della quota relativa all'orario prolungato, ha decorrenza dal mese successivo alla data di inserimento, anche se il servizio non è utilizzato dall'utente.
- c) In caso di assegnazione dell'orario prolungato nel corso dell'anno scolastico, la quota relativa decorre dall'inizio del mese in cui è stato attribuito;
- d) In caso di rinuncia all'orario prolungato la tariffa cessa dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia scritta inviata secondo le modalità comunicate al momento dell'ammissione al servizio.

2 Non sono previste detrazioni per assenza.

Art. 22 - Determinazione della tariffa nelle strutture private convenzionate (Scuola Infanzia)

1. Per la determinazione della retta nelle strutture private convenzionate, l'utente che richiede una riduzione e/o agevolazione dovrà presentare apposita domanda corredata da attestazione ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), così come disposto dall'art. 5 del presente Regolamento.

2. L'utente sarà tenuto a corrispondere, mensilmente, la tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (ISEE\ posseduto - ISEE\ minimo) / (ISEE\ massimo - ISEE\ minimo)$, a partire dalla soglia ISEE definita nel piano tariffario annuale. La tariffa così determinata, sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

Art. 23 - Rinuncia al posto assegnato/servizio di ristorazione

1. Nelle Scuole dell'Infanzia, in caso di rinuncia al posto assegnato, la retta cessa dal primo giorno del mese successivo alla rinuncia. In assenza di rinuncia scritta inviata via posta, fax, o e-mail secondo le modalità comunicate al momento dell'ammissione al servizio, le bollette verranno emesse regolarmente.

2. In caso di rinuncia al servizio nei mesi di maggio e giugno, anche se effettuata entro il 30 aprile, dovrà essere comunque corrisposta la metà della retta assegnata relativa ai mesi di maggio e giugno, tenuto conto delle spese di gestione già attivate e dell'impossibilità di procedere con sostituzioni.

3. Nelle scuole dell'infanzia statali, la dichiarazione di rinuncia al servizio di ristorazione fino alla fine dell'anno scolastico, decorre dal mese successivo alla richiesta, e comporta l'esonero dal pagamento della retta completa. La rinuncia al servizio di ristorazione per periodi limitati (es. 1 o 2 mesi) comporta, invece, la riduzione del solo 50% della tariffa assegnata.

Art. 24 – Determinazione della tariffa per la frequenza ai Servizi estivi per utenti frequentanti le Scuole dell'Infanzia comunali e statali

1. La tariffa a carico delle famiglie è determinata sulla base del costo del servizio praticato dal Gestore.

2. E' possibile chiedere riduzioni e/o agevolazioni tariffarie presentando apposita domanda corredata da attestazione ISEE, così come disposto dall'art. 5 del presente Regolamento. Il sistema di calcolo della tariffa è fondato su importi personalizzati definiti in proporzione diretta al valore ISEE del nucleo familiare. Le famiglie che rientrano nella fascia da 0 euro all'ISEE minimo devono corrispondere una quota fissa determinata in percentuale sul costo del servizio.

3. L'utente è tenuto a corrispondere una tariffa determinata sulla base della seguente curva matematica: $Tariffa = Tariffa\ Minima + (tariffa\ massima - tariffa\ minima) \times (ISEE\ posseduto - ISEE\ minimo) / (ISEE\ massimo - ISEE\ minimo)$. La tariffa, così determinata, sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro per difetto o per eccesso.

TITOLO V - SCUOLE DEL PRIMO CICLO DELL'ISTRUZIONE

Art. 25 - Determinazione della tariffa per il servizio di ristorazione

1. Per il servizio di ristorazione scolastica delle scuole del primo ciclo dell'istruzione, nel caso in cui vengano richieste riduzioni, il sistema di calcolo della tariffa è articolato su fasce tariffarie sulla base dell'attestazione ISEE del nucleo familiare. Per la fascia minima è prevista la corresponsione di una quota fissa. La tariffa viene determinata sulla base del costo giornaliero. I valori minimi e massimi delle fasce tariffarie sono determinati con atto di Giunta Comunale.

TITOLO VI - SERVIZI ESTIVI PER RAGAZZI DA 6 A 14 ANNI

Art. 26 - Determinazione della tariffa

1. Ai fini delle iscrizioni ai servizi estivi accreditati l'Amministrazione Comunale, in base al vigente Regolamento per l'accesso ai servizi per l'infanzia, scolastici ed extrascuola, assicura ai residenti

nel Comune di Parma agevolazioni economiche che tengano conto delle condizioni socio-economiche della famiglia.

2. Il sistema delle agevolazioni economiche consiste in una riduzione dei costi di iscrizione ai diversi centri estivi o soggiorni vacanza. La riduzione è espressa in termini percentuali ed è personalizzata. La quota percentuale che resta a carico della famiglia viene cioè calcolata in base alla situazione socio-economica del nucleo familiare così come espressa dal valore ISEE posseduto.

Il valore percentuale viene definito, ferme restando tutte le restanti modalità applicative, in modo inversamente proporzionale al valore Isee del nucleo familiare, sulla base della seguente curva matematica:

per ISEE compresi tra Isee massima e Isee massimo:

Quota % = $\frac{(massima - massimaa)}{(Isee\ massimo - Isee\ massimaa)} \times (Isee - Isee\ massimaa) + massimaa$

Per ISEE compresi tra Isee minimo e Isee massima:

Quota % = $\frac{(massimaa - minima)}{(Isee\ massimaa - Isee\ minimo)} \times (Isee - Isee\ minimo) + minima$

La conseguente tariffa determinata applicando il valore % al costo del servizio, sarà arrotondata ai 50 centesimi di euro più vicini per difetto o per eccesso.

3. L'utente sarà tenuto a corrispondere al gestore di centro estivo o soggiorno vacanza una quota di iscrizione pari alla differenza tra il costo d'iscrizione e l'eventuale agevolazione ottenuta.

CAPITOLO III – REVISIONE DELLE TARIFFE ATTRIBUITE

Art. 27- Revisione delle tariffe

1. La Commissione di Settore, costituita ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'accesso ai servizi per la prima infanzia (0/3), ai servizi per l'infanzia (3/6 anni), ai servizi integrativi e sperimentali e ai servizi estivi, decide in merito alle istanze di revisione delle tariffe attribuite presentate dagli utenti dei Servizi di cui al presente Regolamento e pervenute al Settore Servizi Educativi.

2. Le decisioni assunte di cui al punto precedente sono verbalizzate. Della decisione, ne è data comunicazione per iscritto all'utente.

CAPITOLO IV – CONTROLLI

Art. 28 – Controlli

1. L'attività di controllo è finalizzata prioritariamente alla rilevazione di eventuali errori sanabili con richiesta di rettifica o di integrazione dei dati da parte del cittadino dichiarante ogni volta che sia evidente la buona fede del dichiarante stesso.

2. Le autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (con particolare riferimento alla Dichiarazione Sostitutiva unica sottoscritta ai fini del calcolo del valore I.S.E.E. del nucleo familiare) e la relativa attestazione ISEE a corredo della domanda di riduzione e/o agevolazione delle tariffe, sono soggette a controllo ai sensi degli art. 71 e seguenti del D.P.R. 445/2000, a campione nella percentuale minima del 20% secondo criteri di imparzialità e trasparenza.

3. Saranno prioritariamente controllate le istanze che presentino:

- ISEE pari a zero, nel qual caso il dichiarante dovrà precisare le modalità di sussistenza del nucleo familiare;
- reddito complessivo inferiore al minimo pensionistico INPS riferito all'anno di competenza dei redditi dichiarati;
- canone di affitto superiore al 65 % del reddito annuo dichiarato dal nucleo;
- movimentazioni bancarie/postali in corso d'anno non compatibili con il reddito dichiarato o quando risultino movimenti in titoli o altre uscite non giustificabili a fronte delle disponibilità economiche dichiarate.

4. Saranno, inoltre, attivati controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R.445/2000, in tutti i casi in cui emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, con particolare riguardo qualora:

- il richiedente presenti un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati in altra istanza presentata all'Amministrazione Comunale;
- le Dsu/attestazioni ISEE risultino contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità dichiarati dal richiedente nella domanda, oppure incongrue rispetto al tenore di vita del nucleo familiare del richiedente.

5. I controlli sostanziali, a titolo meramente esemplificativo, potranno essere effettuate mediante ulteriori richieste di documenti o atti relativi ai componenti il nucleo familiare ai fini ISEE e ai familiari tenuti agli alimenti secondo quanto previsto dal codice civile, ovvero di esperire colloquio con il dichiarante al fine, eventualmente, di giustificare incongruenze fra quanto dichiarato e quanto rilevato nei riscontri, nonché la contraddittorietà fra quanto dichiarato e il tenore di vita del nucleo familiare desunto sia dagli atti e documentazione richiesta, sia dallo stile di vita adottato dai componenti il nucleo familiare.

6. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di verificare se nel quinquennio precedente si sono verificate donazioni di beni mobiliari o immobiliari a qualsiasi titolo. In tal caso i beneficiari della donazione devono rispettare gli obblighi di cui agli articoli 437 e 438 del codice civile. Il Comune si riserva di rivalersi nei confronti dei percettori del beneficio sino a concorrenza del valore della donazione.

7. L'Amministrazione Comunale si riserva, inoltre, di effettuare segnalazioni alla Guardia di Finanza, al fine di ulteriori accertamenti, delle posizioni ritenute inattendibili e all'Agenzia delle Entrate.

8. In caso di accertata non conformità della DSU/attestazione ISEE da parte degli uffici competenti, l'utente che ha già ottenuto l'applicazione delle riduzioni e/o delle agevolazioni, decade dalle medesime, con effetti a decorrere dalla loro attribuzione. In tale caso l'utente sarà tenuto a versare la retta massima per tale periodo ed incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

9. L'Amministrazione Comunale recupererà l'intero ammontare della riduzione e/o agevolazione fruita fino a quel momento con la presentazione dell'attestazione ISEE non conforme. Per l'eventuale riscossione coatta, verrà applicata la procedura prevista per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri Enti pubblici, anche avvalendosi di soggetti incaricati.

CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.